



Berna, il 12 giugno 2020

Destinatari:

partiti politici  
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna  
associazioni mantello dell'economia  
ambienti interessati

**Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie e dell'ordinanza sulle prestazioni (autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS]; contributo ai costi ospedalieri) ;**

**Apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

Il 12 giugno 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati sul disciplinamento dell'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e sul contributo ai costi ospedalieri.

Secondo il nuovo disciplinamento, i podologi autorizzati devono poter fornire prestazioni di cure mediche dei piedi a titolo indipendente e per conto proprio. L'autorizzazione dei podologi è disciplinata nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Inoltre sono creati i presupposti per l'assunzione dei costi della pedicure medica nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). È altresì precisato il disciplinamento sul contributo ai costi ospedalieri, in modo tale che questo non sia dovuto né per il giorno di uscita né per i giorni di congedo.

Nel quadro della procedura di consultazione, vi sottoponiamo l'avamprogetto allegato. La consultazione si concluderà il **5 ottobre 2020**.

Il DFI vi invita a esprimere il vostro parere sulle disposizioni e sui relativi commenti.

La consultazione si svolge in forma elettronica. L'avamprogetto e gli altri documenti posti in consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet:

[www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html).



Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili a tutti. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**), entro il termine indicato, ai seguenti indirizzi:

[Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch)  
[aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch)  
[gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch)

Per eventuali domande da parte vostra o richieste di informazioni, potete rivolgervi alla segreteria della divisione Prestazioni dell'assicurazione malattia dell'Ufficio federale della sanità pubblica (tel. 058 469 17 33).

Vogliate gradire i nostri più sentiti ringraziamenti per la vostra preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Alain Berset  
Consigliere federale